

di Cassazione, né quella del processo innanzi al Giudice di Pace, nonostante rientrasse nei progetti della legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 1072, della legge n. 145/2018). Il Ministero individua nella situazione di stallo determinata a seguito della pandemia il rallentamento rispetto ai tempi progettati. Rimarca comunque che, per quanto riguarda il processo di legittimità è comunque in fase di avanzata sperimentazione la costruzione del *desk* informatico del magistrato. Inoltre, a partire dal 31 marzo 2021, hanno valore legale i depositi di atti giudiziari telematici, ancora facoltativi, da parte di avvocati.

Quanto alla digitalizzazione del processo innanzi al Giudice di pace, iniziata nel 2019 con i primi interventi settoriali e di formazione del personale, solo a febbraio 2021 è iniziata la fase di collaudo del sistema di deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo, come prima tappa per l'estensione del processo civile telematico agli uffici del giudice di Pace.

Ancor più distante appare la digitalizzazione del processo penale, allo stato circoscritta all'uso dello strumento informatico per ambiti ristretti, nonostante gli investimenti in misura quantitativamente superiore a quelli riservati al processo civile.

Invero, il processo penale sconta le particolarità date dalla struttura e dall'andamento delle indagini, la necessità di avvalersi dell'ausilio della polizia giudiziaria come elemento di supporto necessario, gli aspetti delle intercettazioni, che richiedono strumenti di raccolta dati di carattere diversificato.

È stata, comunque, avviata la telematizzazione con l'istituzione del portale di accesso alle notizie di reato e a tutti gli atti di polizia giudiziaria, nonché la revisione e totale telematizzazione dei sottofascicoli delle intercettazioni. Il sistema, che opera nel corso delle indagini preliminari, è entrato in funzione in settembre in corso di pandemia. È stato poi aperto all'accesso esterno il portale per il deposito di atti da parte dei difensori alla chiusura delle indagini preliminari.

Se, da un lato, il quadro sovranazionale sollecita il Paese ad uno sforzo di accelerazione dei tempi del processo, dall'altro lato, dal punto di vista contabile interno, non può sottacersi la vicenda emblematica degli stanziamenti per l'equa riparazione dei danni derivanti dalla violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nota come Legge Pinto, (che si richiama a questo punto per omogeneità dell'argomento, anche se il pertinente capitolo di spesa (cap. 1264) è collocato a valere sul programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria").

Invero, lo stanziamento per il 2020 si evidenzia per la sua insufficienza rispetto al fabbisogno, registrandosi un importo iniziale di soli 180 milioni, poi addirittura ridotto a 118 milioni, rispetto al debito al 31.12 2019 di 328 milioni. L'impegnato nell'esercizio è pari a 73,8 milioni, cui corrispondono pagamenti per 62,78 milioni.

TAVOLA 2

STANZIAMENTI DI BILANCIO ED ENTITÀ DEGLI OBBLIGHI RISARCITORI EX LEGGE PINTO

<i>(in milioni)</i>		
Anno	Debito al 31.12	Stanziamenti definitivi
2011	252,00	20,00
2012	348,00	30,00
2013	395,00	50,00
2014	456,00	101,00
2015	399,00	180,00
2016	336,00	177,00
2017	315,00	172,00
2018	328,00	212,00
2019	327,00	300,00
2020	377,00	118,00

Fonte: Ministero della giustizia – 2020

Al riguardo, il Ministero dà conto dell'avvenuta formazione in passato di un congruo debito a titolo di equo indennizzo legge Pinto, per effetto del ritardo nei pagamenti, dovuto all'insufficienza dei necessari stanziamenti di spesa, quanto meno a partire dal 2011 (solo con